



**Il Tribunale di Imperia**  
**Sezione Civile-Ufficio Fallimentare**

riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati:

- dott. ssa **Silvana Oronzo** Presidente rel.
- dott. **Pasquale Longarini** Giudice
- dott.ssa **Maria Teresa De Sanctis** Giudice

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nel procedimento di concordato preventivo n. **7/2018 Reg. Conc.** promosso da **Rivieracqua S.c.p.A.**, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con sede legale in Imperia (IM), Via Bresca 1, P. Iva e CF: 01567890080, n. REA IM-137393, rappresentata e difesa dal prof. avv. Marco Arato, dall'avv. Elisabetta Varni del Foro di Genova e dall'avv. Maurizio Boeri del Foro di Imperia presso il cui studio ha eletto domicilio, come da delega in atti,

premesso che in data 5 luglio 2018 la società ha depositato domanda di ammissione con riserva alla procedura di concordato preventivo, ex art. 161 comma 6 L.F.; che con decreto in data 20 luglio 2018 è stato concesso termine di gg. 120 per il deposito del piano e della proposta concordataria, poi prorogato; che la società ha infine effettuato il deposito in data 1 febbraio 2019, provvedendo a successive modifiche come da ricorso in data 30 giugno 2020, anche all'esito della definizione dell'istanza per declaratoria di fallimento depositata dal creditore AMAT spa, oggetto di desistenza in data 24.02.2020;

visti gli atti ed in particolare le relazioni mensili e quelle informative del Commissario Giudiziale che ha puntualmente seguito l'iter concordatario e quello predisposto dalla società istante per sanare i debiti in prededuzione maturati in corso di procedura, ormai quasi del tutto soddisfatti (residua un debito dilazionato, concordato con il creditore Hera Commerciale, di circa € 600.000, pagabile in cinque rate da gennaio 2021);

considerato che la documentazione prodotta soddisfa tutti i requisiti di legge ed appare completa in ogni aspetto;

rilevato che la società istante ha i requisiti dimensionali e soggettivi per essere ammessa al concordato preventivo, non essendo più dubitabile che le società *in house providing* siano soggette a procedure concorsuali dopo l'introduzione nell'ordinamento dell'art.14 del Testo Unico delle società partecipate (D.Lvo n. 175/2016);

ritenuto in ordine alla proposta ed al piano concordatari quanto di seguito esposto, previa ricostruzione del contesto in cui è maturato lo stato di crisi cui si vuole ovviare con il concordato, in continuità aziendale, che ha visto e vede intersecarsi con le vicende societarie i provvedimenti normativi ed amministrativi che regolano il Servizio Idrico Integrato la cui gestione costituisce l'attività di Rivieracqua s.c.p.a. (di seguito Rivieracqua).

La ricorrente è una società consortile a capitale interamente pubblico e senza scopo di lucro, costituita in data 8.11.2012, cui all'epoca esistente A.A.T.O Imperiese ha affidato la gestione del SII con convenzione del 14.11.2012; ne sono soci molti Comuni della Provincia di Imperia ed alcuni di quella di Savona. Le società Amaie spa e SECOM spa, per il Comune di Sanremo la prima e per i Comuni della Valle Argentina la seconda, costituiscono le due azioniste di maggioranza e tramite esse Rivieracqua, in forza della delibera n. 21 del 26 settembre 2012 dell'Assemblea dell'AATO Imperiese, gestisce il servizio di acquedotto e di depurazione acque (una ricostruzione completa dei rapporti societari si rinviene nelle Relazioni del primo attestatore della società, dott. Pollio, ed in quella del dott. Ravà che lo ha poi sostituito).

L'originario progetto di gestione del SII come prefigurato nella richiamata convenzione prevedeva l'assunzione graduale da parte della ricorrente dei comparti gestiti dai Comuni, l'integrazione con le preesistenti gestioni operate da Amaie spa e SECOM spa ed il subentro in quelle dei c.d. "gestori cessati ex lege" AMAT spa, AIGA spa e 2IRetegas spa.

Tale processo non si è ancora completato, anche se sono in corso significative iniziative in tal senso, ma le problematiche ad esso sottese, unite all'insufficiente capitalizzazione, alla carente pianificazione finanziaria, ai complessi rapporti con i Comuni, hanno portato alla crisi finanziaria economica e patrimoniale della società dettagliatamente descritta dai professionisti attestatori come in atti.

Va subito detto che una significativa accelerazione del processo di integrazione e subentro nelle precedenti gestioni del servizio idrico è in corso, anche se con non poche difficoltà, e che tale percorso vede protagonista la Provincia di Imperia quale EGA, Ente gestore d'Ambito, le cui funzioni sono oggi state assunte dal Commissario ad acta, nominato con decreto n. 5372 in data 16.9.2019, dal Presidente della Giunta Regionale della Regione



Liguria, nell'esercizio del potere sostitutivo spettante alla Regione ai sensi dell'art. 152, comma 3, D.Lgs. 152/2006.

Le iniziative assunte, volte ad attuare il conferimento dei beni dei gestori cessati, dimostrano la volontà di proseguire nell'affidamento a Rivieracqua della gestione del SII, il che è un presupposto essenziale del piano concordatario in continuità aziendale.

Va ricordato che la convenzione del 2012 prevedeva, all'art. 45, la risoluzione del rapporto in caso di accesso ad una procedura concorsuale ma che due specifiche delibere: la prima del 06.06.2018, n. 9/2018 assunta dall'Assemblea dei Sindaci e la seconda, in coerenza della prima, in pari data con n. 29/2018 del Consiglio Provinciale hanno previsto che *"le disposizioni dell'art. 45 della convenzione di gestione, che prevede la risoluzione di diritto dell'affidamento, non siano applicabili automaticamente nel caso di concordato con continuità ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e che pertanto l'effetto risolutivo non si produca a condizione che la società dimostri [...] di essere in grado di superare le proprie criticità gestionali e finanziarie ed eseguire il Piano di Ambito"*.

La Provincia di Imperia è stata resa edotta anche dell'ultima proposta e del piano depositati dalla ricorrente, come in atti documentato, e non risulta assunto alcun provvedimento o stativo al loro esame. Va altresì ricordato che in data 27.11.2019 la Conferenza dei Sindaci dell'A.T.O. Imperiese *"valutando l'opportunità di modificare il modello societario in house originariamente prescelto e di ricorrere ad un modello diverso che garantisca l'apporto di capitale privato nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa di riferimento e che dia la più ampia garanzia in termini di realizzazione degli investimenti del piano d'ambito, efficientamento del servizio, efficacia ed economicità gestionale e trasparenza dell'azione"*, e *"ritenendo che la scelta di un modello gestionale diverso non possa prescindere dal completamento dell'ingresso dei Comuni nella compagine pubblica; dal conferimento degli impianti e delle infrastrutture funzionali alla gestione del servizio; dal perfezionamento delle convenzioni ancora mancanti e di ogni ulteriore atto sotteso al perfezionamento dell'assetto organizzativo di parte pubblica [...]"*, con voto unanime ha demandato allo stesso Commissario *ad acta* di *"coordinare l'intero procedimento volto a garantire la realizzazione di quanto sopra indicato, tenendo conto dei su citati indirizzi e di quelli che nel corso del procedimento sar[ebbero stati] forniti dalla Conferenza dei Sindaci, fatta salva l'approvazione del percorso finale da parte dei Consigli Comunali competenti"*.

Il mutamento del modello societario di gestione del SII, l'accelerazione del processo di subentro nelle gestioni cessate ex lege, definiti i giudizi amministrativi promossi a suo tempo avverso la gestione unica, la volontà concretamente dimostrata di riprendere il

processo di integrazione dei soci Amaie spa e SECOM spa, come in atti documentato, uniti alle procedure amministrative di revisione degli indennizzi dovuti ai gestori cessati, tuttora in corso, hanno determinato il nuovo scenario in cui si collocano la proposta ed il piano concordatari depositati in data 30 giugno 2020 che hanno caratteristiche difformi da quelle del piano originario e che il Tribunale ha già ritenuto di poter valutare, malgrado la scadenza dei termini a suo tempo assegnati, in carenza di formale declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Indubbiamente la procedura di concordato preventivo in esame presenta caratteristiche del tutto peculiari, dovute non solo alla complessità della situazione territoriale, ma anche alle richiamate iniziative amministrative che hanno portato la stessa ad avere tempi inusuali di definizione, su cui ha inciso anche la situazione emergenziale dovuta alla pandemia in atto.

Va tuttavia detto che la soluzione concordataria, come più volte segnalato dagli attestatori che hanno valutato la fattibilità economica del piano, appare tuttora la più conveniente per le ragioni creditorie e per la continuità del servizio idrico che essendo un servizio pubblico essenziale non potrebbe in ogni caso arrestarsi anche a fronte del peggior scenario ipotizzabile.

Allo stato il nuovo concordato prevede:

1) la trasformazione di Rivieracqua in s.p.a. e l'ingresso di un socio privato nel capitale della Società; 2) la stipula di due contratti di affitto (o di comodato gratuito) rispettivamente finalizzati al conferimento (subordinatamente all'omologa del concordato preventivo) del ramo idrico della società Amaie s.p.a. e del complesso aziendale di SECOM s.p.a.; 3) il subentro di Rivieracqua nelle gestioni dei "gestori cessati *ex lege*" AMAT s.p.a., AIGA s.p.a. e 2IREtegas s.p.a. 4) la stipula di un patto paraconcordatario con il creditore privilegiato Crédit Agricole Carispezia S.p.A. ("Carispezia").

I primi tre capisaldi del piano non possono prescindere dalle attività amministrative in capo al Commissario ad acta, essendo anche temporalmente condizionati dalle iniziative che saranno assunte. Ricorda sul punto parte ricorrente che *"il Piano di Concordato non può prescindere dal c.d. piano d'ambito dell'A.T.O. Imperiese (il "Piano d'Ambito"), che rappresenta la pianificazione e programmazione di riferimento del S.I.I., nella quale sono individuati gli interventi da porre in essere, a fronte di un piano economico e finanziario che garantisca la sostenibilità, sulla base di un tariffa unica d'ambito approvata dalla competente Autorità di regolazione nel rispetto del principio del full cost recovery.[...]. La predisposizione del Piano d'Ambito, di competenza esclusiva dell'E.G.A. sia per quanto attiene ai contenuti, sia per quanto attiene alle tempistiche, è attualmente in corso. Una*



*volta che il Piano d'Ambito sarà ultimato a cura dell'E.G.A., Rivieracqua sarà tenuta ad apportare al proprio Piano di Concordato le modifiche necessarie per adeguarlo al contenuto del predetto Piano d'Ambito." (cfr. memoria in data 30 giugno 2020).*

La trasformazione in società per azioni richiede, come specificato dal professionista attestatore, una deliberazione dell'assemblea straordinaria con il voto favorevole di più di un terzo del capitale sociale (ex art. 2500-octies, co.2 c.c., che richiama le maggioranze richieste dall'art.2369, co.5 c.c. per la deliberazione in ordine allo scioglimento anticipato). In detta nuova compagine è previsto che debbano fare ingresso i Comuni della Provincia di Imperia non ancora soci di Rivieracqua; sul punto il piano industriale prevede che il Comune di Imperia dovrà formalmente consegnare in uso a Rivieracqua il depuratore che la società sta già gestendo in forza di ordinanza sindacale e dovrà sottoscrivere la convenzione destinata a regolare i rapporti fra Comune e società stessa ed analogo discorso vale per i Comuni di Bajardo, Pieve di Teco e Bordighera. Per i Comuni di Taggia e Santo Stefano al Mare, che hanno già consegnato gli impianti, occorrerà formalizzare il subentro del gestore unico nella gestione di detti impianti mediante apposite convenzioni.

E' poi previsto che il Commissario ad acta indica una gara pubblica a doppio oggetto per il reperimento del socio privato, con conseguente aumento del capitale di € 21 milioni, il quale dovrà anche apportare al piano un finanziamento di € 8 milioni, somma comunque necessaria per la sostenibilità del concordato, da rimborsarsi al tasso annuo del 6,5% entro la fine del piano.

Nella relazione suppletiva dell'attestatore dott. Ravà si è affrontato specificamente tale aspetto, essendo stati chiesti chiarimenti sulla realizzabilità di detto ingresso. Il professionista ha dichiarato che il giudizio di ragionevolezza sul verificarsi di detto evento è stato basato sulla ricerca dell'*Equity Value* (valore di mercato del patrimonio netto della società), stimato in € 43.500.000.

La conclusione del dott. Ravà è la seguente: nell'ipotesi di un aumento di capitale destinato alla sottoscrizione di una quota di minoranza, si può ritenere ragionevole l'individuazione di un socio che sostenga un esborso sino a circa € 41.700.000 per ottenere il 49% del capitale della società, anche considerando che detta quota darebbe al socio il diritto alla gestione aziendale. L'aumento di capitale nella misura di € 21 milioni rientra quindi nel limite suddetto.

Sul finanziamento, il professionista ha specificato che la società Rivieracqua sarebbe in grado di ottenerlo nella misura di € 8 milioni, attesa la sua capacità di rimborso, stimata

annualmente, visti i flussi di cassa, in somma analoga, il che rende di fatto del tutto ragionevole la possibilità di ~~ricorrere~~ ed ottenere il sostegno previsto.

La trasformazione in spa e la ricerca di socio privato mediante procedura competitiva, con conseguente aumento di capitale, sono operazioni compatibili con la procedura concordataria, che non richiedono peraltro l'intervento del Tribunale, come sostenuto dalla società ricorrente ed alla luce delle valutazioni preliminari del Commissario Giudiziale in atti.

La gara a doppio oggetto può essere gestita dal Commissario ad acta poiché l'operazione come configurata non inerisce ai beni aziendali, con esclusione dell'applicabilità dell'art. 163 bis LF, e poiché vertendosi in tema di società mista è necessario, ex art. 17 D. Lvo n. 175/2016, procedere con evidenza pubblica alla scelta del socio privato.

Quanto precede implica che i tempi di trasformazione societaria e di individuazione del socio privato sono rimessi all'Autorità amministrativa.

In relazione al punto 2) relativo alla richiesta di autorizzazione alla stipula di contratti di affitto d'azienda per l'acquisizione, fino all'omologa del concordato, dei beni delle società Amaie spa e SECOM spa, già socie di Rivieracqua, si rileva che la soluzione prospettata era stata già individuata dalla Provincia di Imperia quale quella percorribile ed auspicabile per accelerare il processo di integrazione nella nota in data 20 marzo 2019 (all. 33 parte ricorrente). In ogni caso non si verte in tema di atto di straordinaria amministrazione né si ravvisano profili di pregiudizio per le ragioni creditorie il che implica che non è necessaria alcuna autorizzazione ex art. 161 L.F..

Il punto 3) prevede il subentro nelle gestioni cessate ex lege delle società AMAT spa, AIGA spa e 2IRetegas spa. Le prime due società, in concordato preventivo, e la terza stanno procedendo alle operazioni di subentro, sotto la direzione del Commissario ad acta. Tale processo non pare più reversibile, come detto per la definizione del contenzioso progressivo, e costituisce un importante tassello del concordato attesa la finalità di realizzare la gestione unica del servizio idrico integrato.

In relazione ai valori di rimborso, che costituiscono poste significative del debito chirografario, è stato chiarito dall'attestatore dott. Ravà che non sussistono ipotesi di aumento ma semmai di eventuale diminuzione, una volta ultimate le verifiche amministrative per la loro rideterminazione, ma che in ogni caso, come in atti documentato, il fondo rischi previsto e l'ammontare portato nel piano di concordato sono sufficienti a garantirne il pagamento. In particolare, è stato segnalato che il credito di AMAT spa è stato indicato nel passivo concordatario in € 16.904.246,73 e vi apposizione di un fondo rischi

per un importo pari alla differenza tra la suddetta somma e il “valore di rimborso” indicato dall’E.G.A. con delibera n. 30 del 19.5.2016, successivamente aggiornata con delibera n. 59 del 19.12.2017; è previsto il pagamento nella misura del 50% (€ 8.452.123,37) per cassa in 4 anni a partire dal 2022. La percentuale di soddisfazione del debito di Rivieracqua verso AMAT potrebbe aumentare fino all’82% nel caso di accollo liberatorio, da parte di Rivieracqua, del debito di AMAT spa nei confronti del Comune di Imperia, pari a € 8.970.000,00. Tale soluzione richiede che il Comune di Imperia, almeno sette giorni prima del termine per il deposito della relazione ex art. 172 L.F. da parte del Commissario Giudiziale, aderisca all’accollo liberatorio del debito verso il Comune di Imperia liberando AMAT spa e rimanga creditore nei confronti della sola Rivieracqua (con l’obbligo di convertire il credito così acquisito nei confronti della Società in capitale sociale di quest’ultima, subordinatamente all’omologa).

Analogamente, per AIGA spa è stato previsto il pagamento del credito di € 2.132.112,00 e l’apposizione di un fondo rischi per un importo pari alla differenza tra detta somma e il “valore di rimborso” indicato dall’E.G.A. con aumento della percentuale di soddisfo fino al 82% nel caso di accollo liberatorio, da parte di Rivieracqua, del debito di AIGA nei confronti del Comune di Ventimiglia, pari a € 661.000,00, il quale dovrà aderire all’accollo liberatorio e convertire il credito verso la ricorrente in capitale sociale all’esito dell’omologa.

Il credito di 2IRetegas spa ammonta ad € 1.218.754,68 e sarà soddisfatto nella misura dell’82% mediante pagamento per cassa in 4 anni a partire dal 2022, in 4 *tranches* di pari importo da pagarsi rispettivamente entro il 31.12.2022, 31.12.2023, 31.12.2024 e 31.12.2025.

L’ultimo aspetto centrale del concordato inerisce alla stipulazione di patto paraconcordatario con il creditore CARISPEZIA: sul punto la società ricorrente ha previsto la stipulazione del patto entro il termine per il deposito della relazione ex art. 172 L.F.. Tale soluzione appare accettabile: lo stesso Commissario Giudiziale ha segnalato l’ipotesi che la mancata previa stipulazione del patto paraconcordatario non sia ostativa all’ammissione al concordato, a condizione che l’evento si verifichi prima della votazione dei creditori (e comunque dell’omologazione del concordato) e si concorda con tale impostazione visto anche che le trattative con l’istituto bancario sono in corso.

Entrando nel merito della soluzione concordataria, si rileva che Rivieracqua, previa suddivisione dei creditori in cinque classi, ha previsto, atteso che il passivo concordatario ammonta a € 55,9 milioni, al netto delle passività prededucibili, ormai quasi del tutto



definite, di cui € 6,5 milioni di passività privilegiate, € 2,7 milioni verso l'Istituto Finanziario Dilazionato (per complessivi € 9,2 milioni di debito privilegiato) e € 46,7mln chirografari (II, III, IV e V Classe), un rimborso complessivo pari ad € 44,8 milioni e stralcio del residuo per € 19,4 milioni, nei seguenti termini:

pagamento integrale dei creditori privilegiati e la suddivisione dei creditori chirografari in 5 classi, di cui la classe I viene soddisfatta al 100% al pari dei creditori privilegiati, come stabilito da patto paraconcordatario. Le restanti 4 classi sono soddisfatte per quote differenti.

In sintesi:

creditori muniti di privilegio pari a € 6,5 milioni: soddisfo integrale entro 12 mesi dall'omologa di cui: € 3,8 milioni pagati ai fornitori privilegiati, €188.000 al personale e € 165.000 a Erario e istituti previdenziali

Creditori chirografari suddivisi in classi pari a € 37,3 milioni con il seguente piano di rimborso:

I CLASSE (Carispezia): nel 2021 rimborso delle rate scadute pari a € 155.000, e il rimanente debito in 10 rate costanti pari a € 271.000 /anno a partire dal 2022;

II CLASSE (2iRetegas): è previsto il pagamento dell'82% per cassa nel periodo concordatario in 4 rate costanti per € 250.000/anno tra il 2022 e il 2025

III CLASSE (Amat spa-Aiga spa): pagamento del 50% dell'esposizione chirografaria in 4 anni a partire dal 2022, con rate costanti pari a € 2.380.000

IV CLASSE (Fornitori strategici chirografari): pagamento del 70% dell'esposizione chirografaria in 4 anni con rate costanti pari a € 683.000

V CLASSE (altri chirografari): pagamento del 65% dell'esposizione chirografaria in 4 anni con rate costanti pari a € 1,7milioni.

Il fabbisogno per adempiere al concordato deriva innanzitutto dal consolidamento dei dati patrimoniali, economici e finanziari di Rivieracqua con quelli dei gestori cessati e con gli effetti economico patrimoniali degli apporti da parte dei soci Amaie spa , SECOM spa e 2i Rete Gas spa. Inoltre va tenuto conto dei ricavi tariffari che sono stati prudenzialmente considerati nella misura media e senza tener conto dell'ingresso nella società da parte dei Comuni interessati alla gestione unica; è previsto in particolare un aumento dell'8,45% annuo fino al 2023.

Il piano considera un incremento dei ricavi, per effetto del conferimento dei soci Amaie spa, Secom spa e 2iRetegas spa e dell'incidenza dell'aumento tariffario, fino a € 53

€ 53 milioni nel 2024; peraltro va considerato l'aumento del volume di affari derivante dalla gestione di un maggior numero di Comuni che si traduce anche in maggiori contribuzioni a loro carico.

Il Conto economico consolidato prevede un utile lordo in aumento nel periodo dal 2020 al 2025 che si attesta su € 28 milioni circa. I flussi di cassa stimati sono idonei a sostenere il pagamento del debito concordatario e il riequilibrio economico e finanziario appare previsto fra gli anni 2021-2022.

In conclusione, il professionista attestatore ha espresso, all'esito dell'approfondito esame documentato in atti, un giudizio di fattibilità del piano sulla scorta delle seguenti considerazioni: "i criteri utilizzati per la predisposizione del Piano nonché le sottostanti ipotesi ed assunzioni, appaiono metodologicamente corretti e le previsioni contenute nei medesimi documenti possono sostanzialmente ritenersi valide"; le assunzioni poste alla base del piano stesso sono ragionevoli e detto documento è stato predisposto coerentemente con dette ipotesi, attestando, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.186 bis comma 2 lett. b) L.F., la funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori della prosecuzione dell'attività di impresa prevista nel piano di concordato.

Ritenuto che il Tribunale debba in questa sede verificare la completezza della documentazione, la valida formazione delle classi creditorie e l'assenza di profili di inammissibilità evidenti; che allo stato non si ravvisano problematiche specifiche ostative all'ammissione alla procedura di concordato preventivo, ferme restando le valutazioni spettanti ai creditori e fatti salvi tutti gli approfondimenti che si renderanno necessari, anche considerando che la proposta è strettamente legata alle vicende amministrative in evoluzione, come già ricordato;

considerato che non pare irragionevole, anche alla luce di quanto precede, che il piano abbia una durata complessiva di oltre sette anni, attesi il tempo già trascorso ed il continuo mutamento del contesto in cui si inserisce l'attività di gestione del SII, stante il coinvolgimento di molteplici soggetti,

ritenuto che il fondo spese possa essere determinato in € 900.000,00 con conseguente obbligo di versamento che si stima equo stabilire nella misura ridotta del 30% del totale;

PQM

- dichiara aperta la procedura di concordato preventivo;
- nomina Giudice Delegato la dott.ssa Silvana Orzono;
- conferma la nomina a Commissario Giudiziale del prof. avv. Stefano Ambrosini, con studio in Torino, Via Cernaia 15;



-fissa per la convocazione dei creditori l'udienza del giorno 16 aprile 2021 ore 11,00 e stabilisce che la comunicazione avvenga nei loro riguardi entro il giorno 1 marzo 2021;  
-stabilisce che entro gg. 15 dalla comunicazione del presente provvedimento la società istante depositi fondo spese in misura di € 270.000,00;  
-ordina alla ricorrente la consegna al Commissario Giudiziale, nel termine di legge, di copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;  
-dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta di autorizzazione alla stipulazione di contratti di affitto di azienda;  
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti e per la pubblicità di legge.  
Imperia, così deciso in data 18.12.2020

Il Presidente

Dott.ssa Silvana Oronzo



TRIBUNALE DI IMPERIA  
Depositato in Cancelleria  
Imperia, 23/12/2020



L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
(Rosella Maimonte)  
